

Determina numero 10/23
Roma, lì 27 gennaio 2023

Oggetto: Nomina del "Comitato" previsto dall'articolo 6, comma 6, della Determina Direttoriale del 40 dicembre 2022, numero 121, con la quale è stata attivata una procedura di selezione per le *"progressioni di livello nei profili di inquadramento"*, ovvero per le *"progressioni di carriera"*, del personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, ai sensi dell'articolo 54 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"*, sottoscritto il 21 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*, e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3"*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le *"Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168"*, e, in particolare, lo *"Allegato 1"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* ("INAF") e contiene alcune *"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"*;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."*;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato adottato il **"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**, e, in particolare, gli articoli 46, 47, 71, 74, 75 e 76;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17 e 40-bis;
- CONSIDERATO** che l'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, come innanzi richiamato, dispone, tra l'altro, che:
- il *"...controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti..."*;
 - qualora *"...dai contratti collettivi integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo..."*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il **"Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**, e, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il **"Codice della Amministrazione Digitale"**;
- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"**, e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato, ai sensi

dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";

- VISTA** la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune "**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**" ed è stata conferita la "**Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**", e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTO** il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, e, in particolare, l'articolo 64, comma 4;
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l'articolo 16-bis, comma 5;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:
- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
 - contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196;
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e, in particolare, l'articolo 9, comma 2-bis;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;
 - disciplina, in particolare, la **"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, 2 e 3;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"**, e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei **"principi"** e dei **"criteri direttivi"** definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le **"Disposizioni"** che hanno **"riordinato"** in un unico **"corpo normativo"** la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;
- CONSIDERATO** altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:
- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti per il rilancio della economia"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
 - articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
 - articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la"**

efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;

- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il **"Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111"**, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA

la Legge 27 dicembre 2013, numero 147 (**"Legge di Stabilità per l'Anno 2014"**), e, in particolare, l'articolo 1, comma 456;

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, e, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;
- l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
- l'articolo 16, che definisce **"Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione"**;
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 6, 7 e 9;

VISTA

la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore

delle spese di personale previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle **"facoltà assunzionali"** degli Enti di Ricerca, specificando, al riguardo, che, per *"...la definizione del predetto indicatore, relativamente all'anno 2017, è necessario fare riferimento alla media delle entrate complessive che risulta dai bilanci consuntivi del triennio 2014-2016 e, per quanto attiene alla spesa di personale di competenza dell'anno di riferimento, alla spesa che risulta dal bilancio consuntivo dell'anno 2016..."*;

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, e, in particolare, gli articoli 20 e 23;
- VISTA** la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali;
- VISTO** il Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, numero 12, e, in particolare, l'articolo 11;
- VISTO** il **"Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("RGPD");

- VISTO** il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, con il quale sono state adottate alcune **"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159;
- CONSIDERATO** che l'articolo 6 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, numero 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159, che contiene, in particolare, alcune **"Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca"**, ha:
- modificato i primi quattro commi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e lo ha integrato con l'inserimento di altri tre commi, il 4-bis, il 4-ter e il 4-quater;
 - ha introdotto il nuovo articolo **12-bis**, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato"**;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2020-2022"**, e, in particolare, l'articolo 1, comma 466;
- CONSIDERATO** altresì, che il comma **4-ter** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, che contiene **"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, numero 12;
- CONSIDERATO** pertanto, che, a decorrere dal **10 marzo 2020**, i commi **4-bis, 4-ter e 4-quater** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, come introdotti dall'articolo 6 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, numero 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159, e parzialmente modificati dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, numero 12, hanno riformato, con specifico riguardo agli **Enti di Ricerca**, la disciplina finalizzata al **"superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"**, contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, con il quale sono state adottate **"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché in materia di politiche sociali connesse alla emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, ed, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 1, lettera b);
- VISTO** il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per il contrasto dell'epidemia causata dal Virus**

denominato COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO

il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, e, in particolare, l'articolo 10-bis;

VISTO

il Decreto Legge 9 giugno 2021, numero 80, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") e per l'efficienza della giustizia"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, e, in particolare, gli articoli 1, comma 3-bis, e 6;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, ha, tra l'altro:

- sostituito, nella lettera c) del primo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del **"31 dicembre 2021"** con il termine del **"31 dicembre 2022"**;
- sostituito, nel primo capoverso del secondo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del **"31 dicembre 2021"** con il termine del **"31 dicembre 2022"**;
- sostituito, nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del **"31 dicembre 2021"** con il termine del **"31 dicembre 2022"**;
- sostituito, nel terzo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del **"31 dicembre 2021"** con il termine del **"31 dicembre 2022"**;

VISTO

il Decreto Legge 30 dicembre 2021, numero 228, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"** (cosiddetto **"Decreto Milleproroghe"**), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, numero 15, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, numero 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 numero 15, ha sostituito, nel primo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del **"31 dicembre 2022"** con il termine del **"31 dicembre 2023"**;

CONSIDERATO

inoltre, che l'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, numero 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, numero 15, prevede che:

- le **"...Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni**

educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione**" ("**PIAO**")...";

- entro "...il **31 marzo 2022**, con uno o più Decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, numero 400, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai "**Piani**" assorbiti da quello di cui al presente articolo...";
- entro "...il **31 marzo 2022**, con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è adottato un "**Piano Tipo**", quale strumento di supporto alle amministrazioni...";
- in "...sede di prima applicazione, il "**Piano**" è adottato entro il **30 aprile 2022**...";

VISTO

il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, con il quale sono state adottate "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR")**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2022 numero 79, e, in particolare, l'articolo 3, che disciplina la "**Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni**";

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 3, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2022 numero 79, ha sostituito:

- nel primo capoverso del secondo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del "**31 dicembre 2022**" con il termine del "**31 dicembre 2024**";
- nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il termine del "**31 dicembre 2022**" con il termine del "**31 dicembre 2024**";

VISTA

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il quale prevede che le "...amministrazioni, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il "**Piano Triennale dei Fabbisogni**" di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda "**tutti**" i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

- c) *abbia maturato, al **31 dicembre 2022**, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni...";*

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma **4-bis** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il requisito di cui alla precedente **lettera b)**, è soddisfatto, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, anche "...dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del **31 dicembre 2017** relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del Decreto Legge del 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, numero 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per "**chiamata diretta**" da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale...", fermo restando che, per "...la stabilizzazione di personale assunto con procedure diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 (come, ad esempio, nel caso di un'assunzione per "**chiamata diretta**"), si deve provvedere all'espletamento preventivo di procedure finalizzate ad accertare l'idoneità del predetto personale...";

CONSIDERATO

inoltre, che, ai sensi del comma **4-ter** del predetto articolo **12**, il requisito di cui alla **lettera c)**, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, deve "...essere interpretato nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca...", fermo restando che, per "...le procedure di stabilizzazione, si continua a tenere conto esclusivamente, per i predetti requisiti, del fatto che gli stessi devono essere stati maturati al **31 dicembre 2017**, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine...";

VISTA

altresì, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il quale prevede, a sua volta, che, fino al "...**31 dicembre 2024**, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il "**Piano Triennale dei Fabbisogni**" di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede "**tutti**" i seguenti requisiti:

- a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) *abbia maturato, alla data del **31 dicembre 2024**, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso...";*

- CONSIDERATO** pertanto, che, anche il termine di scadenza fissato, limitatamente alle procedure "...poste in essere dagli **Enti Pubblici di Ricerca**...", dal comma **4-quater** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, per la conclusione delle "...procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75...", è stato prorogato dal "...31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2024**...";
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto il 7 ottobre 1996;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 1996-1997**", sottoscritto il 21 novembre 1996;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, in particolare, l'articolo 47-bis, che disciplina il "**Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato**", e l'articolo 54, che disciplina le "**Progressioni di livello nei profili di inquadramento**";
- CONSIDERATO** che:
- i commi 2 e 4 dell'articolo 47-bis del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato prevedono che:
 - il "...periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica...";
 - la "...verifica di cui ai successivi articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta l'attività stessa...";
 - l'articolo 54 del medesimo "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" prevede, a sua volta, che:
 - procedure, condizioni e modalità di "...accesso a ciascun profilo e le progressioni di livello nell'ambito del profilo sono disposti sulla base della "**Programmazione Triennale di Fabbisogno del Personale**" di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, e successive modifiche ed integrazioni, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente articolo 40...";
 - fermo restando "...l'accesso dall'esterno per i livelli di base, le progressioni di livello nell'ambito del profilo avvengono tramite procedure selettive con le anzianità richieste dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con le procedure di cui al precedente articolo 53...";

- le "...procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione di apposite graduatorie..." secondo le modalità appresso specificate;
- la "...graduazione, su base cento, viene effettuata come segue:
 - ✓ **ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:**
 - a) anzianità di servizio: 45%;
 - b) formazione: 15%;
 - c) titoli: 20%;
 - d) verifica della attività professionale svolta: 20%;
 - ✓ **operatore di amministrazione e operatore tecnico:**
 - a) anzianità di servizio: 35%;
 - b) formazione: 15%;
 - c) titoli: 20%;
 - d) verifica della attività professionale svolta: 30%;
 - ✓ **collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico degli enti di ricerca e funzionario di amministrazione:**
 - a) anzianità di servizio: 25%;
 - b) formazione: 10%;
 - c) titoli: 20%;
 - d) verifica della attività professionale svolta: 45%...";
- la verifica della **"attività professionale svolta"** viene "...effettuata dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua attività lavorativa, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dai responsabili delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio...";
- la "...verifica viene tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato e viene effettuata in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo...";
- i "...criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali legittimate...";
- i predetti "...criteri debbono essere predeterminati e trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell'interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi...";
- l'interessato "...può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica ad un Comitato appositamente costituito presso ciascun ente...";
- i "...componenti di tale Comitato sono designati sentite le Organizzazioni Sindacali legittimate...";
- il "...Comitato formula il proprio parere obbligatorio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dell'interessato...";

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001", sottoscritto il 21 febbraio 2002;

VISTO

il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico

2002-2003", sottoscritto il 7 aprile 2006, ed, in particolare, l'articolo 7, che disciplina il **"Riconoscimento dei servizi pregressi"**, l'articolo 8, che disciplina le **"Opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV al IX Livello"**, e l'articolo 9, che dispone la **"Soppressione del profilo di ausiliario"**;

CONSIDERATO

che:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"** innanzi richiamato prevedono che:
 - in *"...materia di riconoscimento dei servizi pregressi al personale confluito nel comparto degli Enti Pubblici di Ricerca per effetto di disposizioni di accorpamento, ristrutturazione o soppressione, si applicano le disposizioni vigenti per il personale del comparto..."*;
 - il *"...20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e /o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni..."*.
- i commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 8 del medesimo **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"** prevedono, a loro volta, che:
 - le *"...anzianità di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro..."*;
 - le predette *"...anzianità possono essere ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni, previo giudizio di merito formulato da apposita Commissione dell'Ente..."*;
 - l'articolo 54, comma 6, terzo periodo, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, è così sostituito: *"I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa e, ove questa non venga conclusa entro sessanta giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5"*;
 - a *"...decorrere dal biennio 2004-2005, le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale..."*;
 - gli *"...effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..."*;
 - i *"...requisiti utili alla valutazione di cui agli articoli 53 e 54 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" innanzi richiamato devono essere posseduti alla stessa data..."*;
- l'articolo 9 del predetto **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"** prevede, infine, che:
 - dalla *"...data di entrata in vigore del presente Contratto sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico..."*;

- nelle "...more della attivazione delle procedure relative alla mobilità orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario...";
- sono "...fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto...";

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2004-2005**", sottoscritto il 7 aprile 2006;

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 13 maggio 2009, e, in particolare, l'articolo 4, che disciplina le "**Opportunità di sviluppo professionale per il personale**", e l'articolo 7, che dispone la "**Soppressione del IX Livello**";

CONSIDERATO che:

- i commi 1 e 3 dell'articolo 4 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato prevedono che:
 - limitatamente alle "...progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31 dicembre 2009...", il testo del comma 1 dell'articolo 8 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto il 7 aprile 2006, è così sostituito:
"Le anzianità di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre";
 - ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, i "...periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo profilo...";
- l'articolo 7 del medesimo "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" prevede, a sua volta, che:
 - a "...decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso...";
 - il "...personale in servizio è inquadrato, con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ente, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore...";

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2008-2009**", sottoscritto il 13 maggio 2009;

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo**

2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 4, comma 5 e 68, che disciplinano le **"relazioni sindacali"**, e l'articolo 90, che disciplina la costituzione del **"Fondo per le progressioni economiche di livello"**;

- VISTO** il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2019-2021"**, sottoscritto il 6 dicembre 2022;
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTO** il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del nuovo **"Statuto"**;
- VISTO** il **"Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data **24 giugno 2021** ed entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto **"Regolamento"**;
- VISTO** il **"Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto **"Regolamento"**;
- CONSIDERATO** che il **"Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

- VISTO** il "**Disciplinare**" che definisce le "**Modalità generali per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con i profili di ricercatore e di tecnologo e di personale tecnico ed amministrativo con i profili compresi tra il quarto e l'ottavo livello professionale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 13 giugno 2006, numero 20, e modificato ed integrato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 6 febbraio 2012, numero 13;
- VISTA** la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato "...*le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali deve essere definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale...*";
- VISTA** la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 113, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai "...*sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche ed integrazioni, "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo "Istituto"...*";
- CONSIDERATO** che il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha predisposto il nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e l'annessa "**Relazione di Accompagnamento**":
- a) in conformità a quanto disposto dal vigente "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
 - b) nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
 - c) tenendo conto delle "**linee generali di indirizzo per la definizione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale**", approvate dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106;
 - d) tenendo conto del contesto normativo di riferimento, come richiamato e specificato nella "**Relazione di Accompagnamento**" al nuovo "**Schema Organizzativo**";
- VISTA** la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, con la quale il Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha, tra l'altro:
- approvato il nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e l'annessa "**Relazione di Accompagnamento**", come predisposti dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", allegati al "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", allora in vigore, per formarne parte integrante;
 - autorizzato la pubblicazione del nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e della annessa "**Relazione di Accompagnamento**" nel Sito Web dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e, in particolare, nella Voce "**Atti Generali**" della

Sezione "**Amministrazione Trasparente**", come documento allegato al predetto "**Disciplinare**";

VISTA

la Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale, al fine di dare piena attuazione alla Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2016, come innanzi richiamata, e, conseguentemente, al nuovo "**assetto organizzativo**" della "**Direzione Generale**", sono stati, tra l'altro, approvati:

a) il nuovo "**Organigramma**" dei "**Servizi di Staff**" alla "**Direzione Generale**", come riportato e specificato nei prospetti e nei documenti all'uopo predisposti, che:

- è stato definito:
 - tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli dipendenti, della effettiva consistenza degli "**organici**" del personale in servizio presso la "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e della possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti nelle "**Strutture di Ricerca**";
 - applicando, ove possibile, il "**criterio della rotazione**";
- prevede:
 - la assegnazione delle singole unità di personale tecnico ed amministrativo ai predetti "**Servizi di Staff**" ed alle eventuali "**articolazioni organizzative**" interne;
 - la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali le singole unità di personale sono state adibite e/o le funzioni che le stesse sono chiamate a svolgere;

b) la proposta di definizione del nuovo "**Organigramma**" dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", come predisposta dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Responsabile del predetto Ufficio, e riportata e specificata nelle schede all'uopo predisposte, che:

- è stata formulata:
 - tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli dipendenti, della effettiva consistenza degli "**organici**" del personale in servizio presso la "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e della possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti nelle "**Strutture di Ricerca**";
 - applicando, ove possibile, il "**criterio della rotazione**";
- prevede:
 - la assegnazione delle unità di personale tecnico ed amministrativo alle "**articolazioni organizzative**" interne del predetto Ufficio, costituite dai "**Servizi di Staff**" e dai "**Settori**";
 - la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali le singole unità di personale sono state adibite e/o le funzioni che le stesse sono chiamate a svolgere;

c) la proposta di definizione del nuovo "**Organigramma**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", come inizialmente predisposta dalla Dottoressa **Luciana PEDOTO**, nella sua qualità di Responsabile del predetto Ufficio, successivamente modificata e integrata dalla "**Direzione Generale**" e riportata e specificata nel prospetto all'uopo predisposto, che:

- è stata formulata:
 - tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli dipendenti, della effettiva consistenza degli **"organici"** del personale in servizio presso la **"Amministrazione Centrale"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** e della possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti nelle **"Strutture di Ricerca"**;
 - applicando, ove possibile, il **"criterio della rotazione"**;
- prevede:
 - la assegnazione delle unità di personale tecnico ed amministrativo alle **"articolazioni organizzative"** interne del predetto Ufficio, costituite dai **"Servizi di Staff"** e dai **"Settori"**;
 - la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali le singole unità di personale sono state adibite e/o le funzioni che le stesse sono chiamate a svolgere;

CONSIDERATO

che, con la Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26:

- è stato, altresì, stabilito che, a *"...decorrere dalla data in cui la Determina produrrà i suoi effetti, diventeranno pienamente efficaci tutte le disposizioni contenute nel nuovo **"assetto organizzativo"** della **"Direzione Generale"**, ivi comprese le **"Disposizioni Applicative"** e quelle che disciplinano gli strumenti della **"delega della firma"** e della **"delega delle funzioni"**, fatte salve eventuali deroghe e/o eccezioni previste dal nuovo **"Organigramma"** degli **"Uffici"** e dei **"Servizi di Staff"** alla **"Direzione Generale"** e delle loro **"articolazioni organizzative"** interne..."*;
- è stata *"...rinviata a successivi provvedimenti la disciplina di eventuali, ulteriori fattispecie che:*
 - a) *non sono state già regolate;*
 - b) *sono regolate in maniera incompleta o, comunque, non esaustiva;*
 - c) *pur essendo regolate, danno luogo ad interpretazioni controverse e, conseguentemente, a difficoltà applicative..."*;

VISTE

in particolare, le **"Disposizioni Applicative"** allegate al nuovo **"Schema Organizzativo"** della **"Direzione Generale"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo **"Organigramma"** degli **"Uffici"** della **"Amministrazione Centrale"** e dei **"Servizi di Staff"** alla **"Direzione Generale"**;

CONSIDERATO

che le predette **"Disposizioni Applicative"** prevedono, tra l'altro, che:

- i **"...Dirigenti"** sono direttamente ed esclusivamente Responsabili, nell'ambito degli **"Uffici"** di cui sono titolari, dei **"Servizi di Staff"** e dei **"Settori"** eventualmente privi di figure apicali..."
- i **"...Dirigenti"** sono direttamente ed esclusivamente Responsabili dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza dei rispettivi **"Uffici"** che non figurano tra quelli espressamente assegnati ai **"Servizi di Staff"** e/o ai **"Settori"** individuati al loro interno..."
- il **"...Direttore Generale e i Dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adottano gli atti conclusivi dei processi e i**

provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi, essendo direttamente Responsabili della "**fase decisoria**" degli stessi, fatto salvo l'esercizio dei poteri di "**delega**", con specifico riguardo sia alla "**firma**" che alle "**funzioni**", nelle fattispecie ed entro i limiti fissati dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni...";

- il "...Direttore Generale esercita il **"potere sostitutivo"** in caso di inerzia dei Responsabili dei "**Servizi di Staff**" e dei Responsabili degli "**Uffici**", mentre i **Dirigenti**, nella loro qualità di Responsabili degli "**Uffici**", esercitano il **"potere sostitutivo"** in caso di inerzia dei Responsabili dei "**Servizi di Staff**" e/o dei "**Settori**"...";
- i "...titolari degli "**Uffici**", dei "**Settori**" e dei "**Servizi di Staff**", come individuati e specificati nel predetto "**Schema Organizzativo**", sono Responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della gestione e del coordinamento del personale assegnato alle rispettive "unità organizzative"...";

VISTA

inoltre, la Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271, con la quale il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale, ha disciplinato l'attribuzione di poteri, compiti e funzioni ai "**Dirigenti**" in servizio presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e alle "**Disposizioni applicative**" allegate al nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo "**Organigramma**" degli "**Uffici**" della "**Amministrazione Centrale**" e dei "**Servizi di Staff**" alla "**Direzione Generale**";

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 1 della predetta Determina Direttoriale dispone che i "**Dirigenti**" in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella loro qualità di Responsabili degli "**Uffici**" della Direzione Generale e nell'ambito delle rispettive competenze, come specificate ed elencate nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016, numero 118, e nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, sono tenuti:

- a "...curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa **nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali ad essi assegnate**...";
- ad "...adottare tutti gli atti e i provvedimenti, sia di natura vincolata che di natura discrezionale, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, anche se non implicano direttamente una spesa...";
- a "...concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e a verificare che le stesse vengano pienamente rispettate dai dipendenti assegnati ai rispettivi "**Uffici**"...";

VISTA

la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'11 gennaio 2018, numero 2, con la quale sono state approvate alcune "**linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali**";

- VISTA** la Determina Direttoriale del 6 febbraio 2018, numero 29, con la quale è stata definita ed approvata la **"Revisione della Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271"**, come innanzi richiamata;
- VISTE** le **"Linee Guida sulle Procedure Concorsuali"**, definite dal **"Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione"** con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come introdotte dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;
- VISTA** la Delibera del 24 aprile 2018, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni in essa esposte, ha, tra l'altro:
- nominato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche ed integrazioni, la Dottoressa **Valeria SAURA**, Dirigente in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, quale **"Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, in sostituzione del Dottore **Gaetano TELESIO**;
 - stabilito che la predetta nomina decorre dal **15 maggio 2018** e avrà durata coincidente con quella del mandato del Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
 - disposto che, a *"...decorrere dalla medesima data, il Direttore Generale, nelle more della revisione complessiva dell'attuale "assetto organizzativo" della "Amministrazione Centrale" alla luce delle nuove norme statutarie, adotterà, in tempi brevi e, comunque, entro il 15 maggio 2018, tutte le misure organizzative:*
 - a) *preordinate alla costituzione, secondo il principio della "amministrazione diffusa", di una "struttura tecnica di supporto", per le finalità di seguito specificate, ed alla individuazione delle unità di personale che saranno chiamate a farne parte, che potranno essere scelte sia tra quelle che prestano servizio nelle "articolazioni organizzative" della "Amministrazione Centrale" che tra quelle che prestano servizio nelle "articolazioni organizzative" delle "Strutture di Ricerca"*;
 - b) *necessarie ad assicurare il trasferimento dall'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" alla predetta "struttura tecnica di supporto" di tutte le competenze relative alla gestione:*
 - *delle procedure di selezione preordinate al reclutamento di personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;*
 - *delle procedure di selezione e/o di valutazione comparativa preordinate alle progressioni, sia economiche che di carriera, del personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;*

- delle procedure di selezione preordinate al reclutamento di personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, attivate su richiesta della Presidenza, della Direzione Generale e della Direzione Scientifica;
 - delle procedure di selezione preordinate al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ed alla attribuzione di borse di studio, attivate su richiesta della Presidenza, della Direzione Generale e della Direzione Scientifica,
- a partire dalla predisposizione di bandi e/o avvisi di selezione e fino alla stipula dei contratti individuali di lavoro...";
- stabilito, altresì, che "...la **"struttura tecnica di supporto"**, coordinata dal Direttore Generale, dovrà predisporre tutti gli atti e i provvedimenti che rientrano nelle competenze innanzi specificate, fermo restando che la intera gestione dello status giuridico ed economico dei titolari dei predetti contratti rimane nella esclusiva competenza dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"**...";
 - demandato al Direttore Generale il compito di modificare, limitatamente alle parti difformi e/o in contrasto con quanto disposto dalla medesima Delibera:
 - a) gli atti con i quali sono stati attribuiti poteri, compiti e funzioni ai dirigenti in servizio presso lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e alle **"Disposizioni applicative"** allegate al nuovo **"Assetto Organizzativo"** della **"Direzione Generale"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo **"Organigramma"** degli **"Uffici"** della **"Amministrazione Centrale"** e dei **"Servizi di Staff"** alla **"Direzione Generale"**;
 - b) gli altri atti gestionali adottati in attuazione dell'attuale **"Assetto Organizzativo"** della **"Amministrazione Centrale"**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 15 maggio 2018, numero 141, con la quale il Direttore Generale ha dato piena attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, numero 34:

- costituendo la predetta **"struttura tecnica di supporto"**, definendo la sua composizione, attribuendo alla stessa i compiti innanzi specificati e disciplinandone il funzionamento;
- modificando le Determinazioni Direttoriali del 7 novembre 2017, numero 271 e del 6 febbraio 2018, numero 29, con le quali sono stati attribuiti poteri, compiti e funzioni ai dirigenti in servizio presso lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, e, ove necessario, anche gli altri atti gestionali adottati in attuazione dell'attuale **"assetto organizzativo"** della **"Amministrazione Centrale"**;

CONSIDERATO

pertanto, che, secondo quanto previsto dal combinato disposto della Delibera del 24 aprile 2018, numero 34, e della Determina Direttoriale del 15 maggio 2018, numero 141, come innanzi richiamate, l'adozione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali rientra nella competenza della Direzione Generale;

CONSIDERATO

che:

- con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - a) il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **30 dicembre 2019** e per la durata di un quadriennio;
 - b) il Professore **Stefano BORGANI** e la Dottoressa **Maria Cristina DE SANCTIS** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione per il medesimo periodo;
- con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, l'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI** e la Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal **31 gennaio 2020** e per la durata di un quadriennio;
- nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;
- con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, il Consiglio di Amministrazione ha:
 - approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti, rispettivamente, al Dottore **Gaetano TELESIO** e al Dottore **Filippo Maria ZERBI** con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero 9;
 - autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato e per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
 - autorizzato il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a stipulare con i Dottori **Gaetano TELESIO** e **Filippo Maria ZERBI** i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, per la durata innanzi specificata e nel rispetto:
 - a) dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, numeri 27 e 28;
 - b) delle "*...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...*", come disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 settembre 2019, numero 62, definite dallo "**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**" ("**OIV**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" nella riunione del 15 gennaio

2019 e recepita dal Presidente "**pro-tempore**" dell'Ente con la nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;

- con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, al Dottore **Gaetano TELESIO** è stato nuovamente conferito, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, al Dottore **Filippo Maria ZERBI** è stato nuovamente conferito, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che:

- a) l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **30 dicembre 2023**;
- b) l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Filippo Maria ZERBI** scadrà il **30 dicembre 2023**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 6 febbraio 2020, numero 12, con la quale il Direttore Generale ha conferito alla Dottoressa **Valeria SAURA**, con decorrenza dal **7 gennaio 2020** e fino a nuova disposizione, l'incarico di Direzione dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

CONSIDERATO

peraltro, che, formalmente, l'incarico di "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito alla Dottoressa **Valeria SAURA** è automaticamente cessato con la scadenza, alla data dell'**8 marzo 2020**, dell'incarico di Direttore Generale del medesimo "**Istituto**" conferito dal Consiglio di Amministrazione al Dottore **Gaetano TELESIO** con la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83;

VISTA

la Delibera del 27 marzo 2020, numero 21, con la quale il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni in essa esposte, ha, tra l'altro:

- rinnovato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche ed integrazioni, l'incarico di "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito, con la Delibera del 24 aprile 2018, numero 34, alla Dottoressa **Valeria SAURA**, Dirigente in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" del medesimo "**Istituto**";

- disposto che l'incarico di "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito alla Dottoressa **Valeria SAURA** è rinnovato a decorrere dalla data di adozione della Delibera e avrà durata coincidente con quella del mandato dell'attuale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- stabilito che restano ferme e, quindi, valide ed efficaci tutte le altre disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, numero 34, e nei provvedimenti attuativi adottati dal Direttore Generale, come innanzi richiamati;

CONSIDERATO

pertanto, che, secondo quanto previsto dalla predetta Delibera, l'adozione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali è rimasta nella competenza della Direzione Generale;

CONSIDERATO

inoltre, che:

- in data **14 settembre 2020**, il Professore **Nicolò D'AMICO** è cessato, per cause naturali, dall'incarico di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che gli era stato conferito con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;
- con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, il Dottore **Marco TAVANI** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **9 ottobre 2020** e "*...per la restante durata del mandato conferito al Professore **Nicolò D'AMICO** con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201...*", ovvero fino al **30 dicembre 2023**;
- con il predetto Decreto, il Ministro della Università e della Ricerca ha, in effetti, manifestato la espressa volontà di conferire al nuovo Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" un mandato che rappresenta la continuità di quello conferito al precedente Presidente, atteso che il termine di scadenza dei due mandati è perfettamente coincidente;
- secondo le norme statutarie attualmente in vigore, gli incarichi sia del Direttore Generale che del Direttore Scientifico devono avere un termine di durata coincidente con quello del Presidente;
- con la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto:
 - confermato gli "*...incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori **Gaetano TELESIO** e **Filippo Maria ZERBI** con la Delibera del 6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al **30 dicembre 2023**...*";
 - stabilito che "*...restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella Delibera che nei contratti individuali di lavoro, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro...*";

- VISTA** la Determina Direttoriale del 20 febbraio 2019, numero 45, con la quale il Direttore Generale ha conferito alla Dottoressa **Luciana PEDOTO**, con decorrenza dal **3 gennaio 2019** e per la durata di un anno, l'incarico di Direzione dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti ed Appalti**" della "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- CONSIDERATO** altresì, che, a decorrere dal **10 gennaio 2020** e fino al **20 novembre 2022**, la Dottoressa **Luciana PEDOTO** è stata collocata in posizione di comando presso il Ministero della Salute, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, e dell'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, numero 127;
- CONSIDERATO** pertanto, che il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha assunto, a decorrere dal **10 gennaio 2020**, anche le funzioni di Dirigente "**ad interim**" del predetto Ufficio e ha conservato le stesse fino al conferimento alla Dottoressa **Luciana PEDOTO** di un nuovo incarico;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 24 novembre 2022, numero 111, con la quale, ai sensi dell'articolo 13 del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e nel rispetto di poteri, compiti e funzioni che la Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271, come modificata e integrata dalla Determina Direttoriale del 6 febbraio 2018, numero 29, attribuisce al personale con qualifica dirigenziale, il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha:
- conferito alla Dottoressa **Luciana PEDOTO**, Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia, l'incarico di Direzione dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", limitatamente al Settore I "**Bilancio**" e al Settore II "**Servizi di Ragioneria**", a decorrere dalla data del provvedimento e fino a nuova disposizione;
 - stabilito che, nell'incarico conferito alla **Dottoressa Luciana PEDOTO**, rientra anche l'adozione dei provvedimenti di variazioni e storni di bilancio predisposti dal "**Gruppo di Lavoro**" costituito, in applicazione del principio di "**Amministrazione e Gestione Diffusa**", con la Determina Direttoriale del 30 giugno 2020, numero 96, e integrato con la Determina Direttoriale del 26 aprile 2021, numero 71, e, relativamente al suo termine di durata, prorogato con le Determina Direttoriali del 30 settembre 2020, numero 133, del 13 gennaio 2021, numero 4, del 26 aprile 2021, numero 71, e del 29 dicembre 2021, numero 175, al fine di garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo al Settore I "**Bilancio**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" della "**Amministrazione Centrale**";
 - stabilito, altresì, che, dall'incarico conferito alla **Dottoressa Luciana PEDOTO** restano, invece, esclusi:
 - a) la Direzione e la Responsabilità del Settore III "**Appalti e Contratti di Rilevanza Nazionale**" e del Settore IV "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", che permangono nella diretta sfera di competenza della Direzione Generale;
 - b) gli iter procedurali definiti dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica con le note circolari, a firma congiunta, del 12 marzo 2020, numero di protocollo 1379, e del 14 ottobre

2020, numero di protocollo 5549, richiamate nelle premesse della presente Determina Direttoriale, gestiti, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle due Direzioni Apicali;

CONSIDERATO

pertanto, che:

- il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", conserva anche le funzioni di Dirigente "**ad interim**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", limitatamente al Settore III "**Appalti e Contratti di Rilevanza Nazionale**" e al Settore IV "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**";
- resta in capo al Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Dirigente "**ad interim**" dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" della "**Amministrazione Centrale**", il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno connessi e conseguenti ai procedimenti amministrativi di competenza del Settore III "**Appalti e Contratti di Rilevanza Nazionale**" e del Settore IV "**Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale**" del medesimo Ufficio;

CONSIDERATO

che, secondo il combinato disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147:

- a "*...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...*";
- a "*...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...*";

VISTA

la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito gli indirizzi applicativi delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147;

CONSIDERATO

che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro:

- precisato "*...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo...*";

- definito "...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "...di **"decurtazione permanente"** da applicare, a decorrere dall'anno **2015**, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", precisando, in particolare, che:

- a decorrere "...dal **1° gennaio 2015**, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";
- pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";
- le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";
- la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";
- per "...le amministrazioni che hanno costituito il **"Fondo 2014"** per la contrattazione collettiva integrativa, includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le Circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del predetto **"Fondo"** al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";

CONSIDERATO

che l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene **"Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"**, prevede, tra l'altro, che, nelle more della "...adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, con particolare riferimento alla omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal **1° gennaio 2016** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

*amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno **2015** ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...";*

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno **2016**, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208;

CONSIDERATO

che la "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- a decorrere "*...dall'anno **2016**, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno **2015**, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale sono state fornite alcune istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";*
- per quanto concerne "*...la riduzione del "**Fondo**" in proporzione al personale in servizio...*", la "*...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno **2015**...*";
- in particolare, i "*...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, dalla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione, mentre dovranno essere aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a "**facoltà assunzionali**" non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...*";

VISTA

la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze, nel "*...confermare il contenuto della "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, e richiamata nella Circolare del 7 dicembre 2016, numero 26...*", ha fatto, tra l'altro, presente che il "*...Governo ha recentemente approvato, in via preliminare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, uno schema di Decreto Legislativo che apporta alcune modifiche e integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nell'ambito del quale sono stati previsti alcuni importanti interventi riguardanti, tra l'altro, la specifica*

materia della contrattazione integrativa, su cui si fa riserva di fornire specifiche indicazioni successivamente alla approvazione definitiva del citato schema di Decreto...";

CONSIDERATO

che i primi due commi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, emanato in attuazione della "**Delega al Governo**" prevista e disciplinata dagli articoli 16 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, prevedono, tra l'altro, che:

- *al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";*
- *nelle more di "...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo, l'invarianza della spesa, a decorrere dal **1° gennaio 2017** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno **2016**...";*
- *a "...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...";*

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2018, numero 14, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno **2017**, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;

CONSIDERATO

in particolare, che la "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- *con "...riferimento alla contrattazione integrativa, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene modifiche ed integrazioni del Testo Unico sul Pubblico Impiego, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ha inciso profondamente sulla relativa disciplina...";*
- *l'articolo 23, comma 1, del predetto Decreto Legislativo stabilisce che, al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle*

risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";

- *il comma 2 dello stesso articolo prevede, a sua volta, che, nelle more di "...quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal **1° gennaio 2017** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno **2016** e, a decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...";*
- *il "...descritto impianto normativo intende affiancare ad un obiettivo programmatico, ovvero la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici, un elemento di salvaguardia degli equilibri finanziari, rappresentato dalla fissazione di un limite, pari all'importo delle risorse destinate nell'anno **2016** allo stesso scopo, che opera sino alla compiuta armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di tutte le pubbliche amministrazioni...";*

CONSIDERATO

che l'articolo 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, numero 12, prevede, a sua volta:

- al comma 1, che, in ordine *"...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera, con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle **"facoltà assunzionali"** vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23...";*
- al comma 2, che le *"...disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75...";*

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico**

1994-1995", sottoscritto il 7 ottobre 1996, che definiscono ed elencano le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo e dei relativi istituti;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g) ed h), del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, che quantificano gli ulteriori importi destinati ad incrementare le risorse che finanziano il trattamento economico accessorio previsto e disciplinato dall'articolo 43, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto il 7 ottobre 1996, come innanzi richiamato;

VISTO

altresì, l'articolo 4, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, il quale prevede che, nei *"...casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio..."*;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"**, sottoscritto il 7 aprile 2006, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g) ed h), del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, come innanzi richiamato, devono essere incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari del personale inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo riferito all'anno 2001;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2004-2005"**, sottoscritto il 7 aprile 2006, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento

economico accessorio, determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"**, sottoscritto il 7 aprile 2006, come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,7% del monte salari del personale inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo riferito all'anno 2003;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 10 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto il 13 maggio 2009, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2004-2005"**, sottoscritto il 7 aprile 2006, come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,5% del monte salari del personale inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo riferito all'anno 2005;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 5 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2008-2009"**, sottoscritto il 13 maggio 2009, le quali prevedono che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinate ai sensi nell'articolo 10 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto il 13 maggio 2009, come innanzi richiamato, devono essere ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,28% del monte salari del personale inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo riferito all'anno 2007;

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, le disposizioni contenute nel Titolo II, articoli 5, 6 e 7, che disciplinano le **"Relazioni Sindacali"**;

VISTO

inoltre, l'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, il quale prevede:

- al comma 1, che, a **"...decorrere dall'anno 2018, è istituito, presso ciascun ente, il "Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII"...**";
- al comma 2, che il **"...Fondo di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse finanziarie, certe e stabili, già previste dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ricerca:**
 - a) risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 febbraio 2002;

- b) *risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste;*
- c) *risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005)..."*;
- *al comma 3, che le "...risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo "Fondo" al netto di quelle eventualmente già utilizzate per le progressioni economiche di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002..."*;
- *al comma 4, che il predetto "Fondo" è "...utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo..."*;
- *al comma 5, che le "...risorse del "Fondo" di cui al presente articolo, utilizzabili, di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e 3, al netto delle somme già utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, relative ad anni precedenti, e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario..."*;

VISTA

la "**Dichiarazione Congiunta numero 3**", che forma parte integrante del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, la quale prevede che:

- *con "...riferimento a quanto previsto dal citato articolo 90 ed alle norme di legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori, le "Parti" ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le "Progressioni di livello nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII" siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002..."*;
- *tali "...disponibilità sono in ogni caso determinate entro il limite costituito dalle risorse confluite nel "Fondo" regolato dal citato articolo 90..."*;
- *le "Parti" ritengono, altresì, che "...le riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei Revisori, siano considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni..."*;

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, in particolare, l'articolo 53, che disciplina le "**Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli compresi tra il quarto e l'ottavo**", e l'articolo 54, che disciplina le **Progressioni economiche di livello nei profili per il personale appartenente ai livelli compresi tra il quarto e l'ottavo**";

CONSIDERATO

che:

- il comma 7 dell'articolo 53 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato prevede, in particolare, che:
 - il "...finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Biennio Economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità...";
 - la "...attribuzione delle posizioni economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal contratto collettivo integrativo...";
- il comma 3 dell'articolo 54 del medesimo "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" stabilisce, invece, che, per le "...finalità di cui al presente comma, sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari dell'anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione ai corrispondenti stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria dell'Anno 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001...";

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto il 7 aprile 2006, e, in particolare, l'articolo 8, che prevede e disciplina le "**Opportunità di sviluppo professionale per il personale appartenente ai livelli compresi tra il quarto e il nono**" e, nel comma 5, stabilisce, tra l'altro, che "...gli Enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 possono, previa contrattazione collettiva integrativa, attivare le predette procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza dal **1° gennaio 2003**...";

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Secondo Biennio Economico 2004-2005**", sottoscritto il 7 aprile 2006, e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina lo "**Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio**" e prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che "...sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo...";
- al comma 2, che, a "...decorrenza dal **31 dicembre 2005** e a valere sulle risorse dell'anno **2006**, il "**Fondo per la produttività collettiva ed individuale**" di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 ottobre 1996 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,5% della massa salariale dell'anno 2003 del personale di cui al presente Capo...";

- al comma 3, che, a "...decorrere dal **31 dicembre 2005** e a valere sulle risorse dell'anno **2006**, le **"Progressioni"** di cui agli articoli 53 e 54 sono ulteriormente finanziate con una quota pari allo 0,2% della massa salariale dell'anno 2003 del personale di cui al presente Capo...";

VISTA

la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, con la quale la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** (**"CODIGER"**) ha chiesto al **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico"**, del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** di esprimere una valutazione in merito alle modalità di costituzione del **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, al fine di "...procedere, nell'ambito degli Enti di Ricerca, a tale adempimento contrattuale, da sottoporre ai previsti Organi di Controllo...";

CONSIDERATO

che, con la predetta nota, la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** (**"CODIGER"**) ha fatto presente, in particolare, che:

- sia "...le **"progressioni economiche"** che le **"progressioni di livello"** di cui agli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca per il Quadriennio Normativo 1998-2001 sono state finanziate con risorse certe e stabili previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e da ultimo con le risorse stabilite dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005), con una quota pari allo 0,2% della massa salariale dell'anno 2003, a valere sulle risorse dell'anno **2006**...";
- le **"progressioni di livello"**, secondo quanto previsto "...dal citato articolo 54, risultano da attuare, di norma, con cadenza biennale, a seguito del blocco dei rinnovi contrattuali e, quindi, di nuove risorse appositamente stanziare...";
- le predette **"progressioni"** sono "...state finanziate sino all'anno **2010** con specifiche risorse del bilancio, al fine di ottemperare a quanto stabilito in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro...";
- con la "...Circolare del **"Dipartimento della Funzione Pubblica"** del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, emanata di intesa con il **"Ministero della Economia e delle Finanze"**, le predette **"progressioni"** sono state considerate da assimilare a **"passaggi interni all'area"** e quindi da finanziare con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";
- al fine di "...dirimere le questioni interpretative, nonché le modalità dello stanziamento di tali risorse economiche, su specifica richiesta avanzata dallo **"Istituto Nazionale di Statistica"**, è stata indetta dal **"Dipartimento della Funzione Pubblica"**, in data 29 luglio 2016, una **"Conferenza di Servizi Istruttoria"**, con la partecipazione del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** e della **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"**...";

- in data 15 settembre 2016, è "...stato redatto e sottoscritto da tutte le parti un verbale della **"Conferenza di Servizi"**, con il quale viene stabilito che il 2% del monte salari fissato dal comma 3 dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), nonché lo 0,25% del monte salari di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003), e lo 0,2% del monte salari di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), costituiscono limiti contrattuali e confluiscono solo virtualmente nel **"Fondo 2015"**, senza determinare un reale incremento, in quanto sono risorse già utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali...";
- nell'ambito "...dei predetti limiti, in sede di prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le **"progressioni"** di cui al citato articolo 54 corrispondono a quelle che scaturiscono dalle cessazioni avvenute a partire dall'anno **2009** e fino all'anno **2015**...";
- ciò "...in analogia con quanto previsto per le **"progressioni economiche"** ex articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), esplicitamente finanziate dalla contrattazione collettiva integrativa con risorse che si alimentano con le cessazioni del personale beneficiario, in mancanza di specifiche disposizioni anche per l'articolo 54...";
- a regime, lo **"Istituto Nazionale di Statistica"**, in "...ragione d'anno, procederà ad imputare le spese per le **"progressioni"** ex articolo 54 a carico del **"Fondo"**, portando poi in detrazione dal medesimo **"Fondo"** le relative risorse, per assegnarle ai capitoli stipendiali e finanziare i passaggi...";
- tali somme "...sono rese indisponibili e ritorneranno al **"Fondo"** solo alla cessazione del personale beneficiario...";
- in "...conclusione, in tale fondo, in sede di prima applicazione, confluiscono le risorse del personale cessato beneficiario dell'articolo 54, a partire dall'anno **2009**, anno dell'ultima applicazione della disposizione, e fino all'anno **2015**...";
- ovviamente, la **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"** condivide questo metodo di calcolo;
- in data 19 aprile 2018, è "...intervvenuto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, il quale ha stabilito, all' articolo 90, nonché nella esplicativa **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, le modalità di costituzione, presso ciascun Ente e a decorrere dalla annualità **2018**, di un **"Fondo per le progressioni economiche di livello"**, prendendo a riferimento quali risorse finanziarie certe e stabili quanto già previsto dalla citata **"Conferenza di Servizi"**...";
- il predetto articolo 90 stabilisce, inoltre, che "...le risorse del **"Fondo"** risultano disponibili al netto di quelle già utilizzate per le **"progressioni economiche"** e di **"livello"** relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendono nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";

- in "...conformità a quanto già previsto nella **"Conferenza di Servizi"** più volte citata, il totale delle risorse certe e stabili determinato dall'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, costituisce un limite contrattuale da far confluire solo virtualmente nel nuovo **"Fondo"**, senza determinare, nel caso in cui tali risorse siano già state interamente utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali, un loro reale incremento...";
- quindi, nell'ambito "...dei predetti limiti e nel caso specifico in cui tali risorse siano state interamente utilizzate e non si riscontrino residui da poter destinare alle **"progressioni economiche"** di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, le risorse volte ad alimentare tali **"progressioni"** sono da individuare con quelle che si rendono nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";
- tale principio "...ha trovato diretta esplicazione nella **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, più volte citato, con la quale le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le **"progressioni di livello"** nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal **2009**, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- pertanto, in "...ottemperanza a quanto previsto dalla normativa contrattuale, per determinare l'ammontare delle risorse che, in prima applicazione, sono volte ad alimentare il **"Fondo per le progressioni di livello"** di cui all'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, appare necessario determinare le risorse che scaturiscono dal differenziale retributivo delle cessazioni, a partire dall'annualità **2009**, del personale che ha usufruito dell'applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, considerando le sole voci stipendiali fisse e continuative...";
- il predetto **"Fondo"** viene successivamente "...alimentato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 193, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266, il quale prevede che gli importi relativi alle spese per le **"progressioni"** all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono riportati, in ragione d'anno, nei fondi medesimi fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta...";
- lo stesso articolo prevede, inoltre, che "...le risorse che confluiscono nel **"Fondo"** regolato dal citato articolo 90 debbono essere sottoposte alle riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti...";

VISTA

la nota del 7 ottobre 2019, numero di protocollo 222316, con la quale il **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico"**, del **"Ministero della Economia e delle Finanze"**:

- a) ha, innanzitutto, rammentato che:
- lo *"...articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), come modificato dall'articolo 8, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), regola le **"progressioni di livello nei profili"** per il personale tecnico e amministrativo appartenente ai livelli IV-VIII del Comparto della Ricerca, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale..."*;
 - le predette **"progressioni"**, che sono state *"...finanziate **"in prima applicazione"** con le risorse previste dal comma 3 del medesimo articolo 54 (2% del monte salari dell'anno 1999 del personale appartenente ai livelli IV-X), si realizzano tramite procedure selettive e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con le procedure di cui all'articolo 53 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, riguardante esclusivamente le **"progressioni economiche"** riservate ai livelli apicali di ciascun profilo di inquadramento..."*;
 - a decorrere *"...dall'anno **2002**, gli Enti di Ricerca hanno realizzato le procedure selettive per lo sviluppo professionale in esame con le modalità previste dal citato articolo 54, disponendo, di conseguenza, l'incremento dei relativi capitoli stipendiali in misura pari alle maggiorazioni previste per i nuovi livelli di inquadramento..."*;
 - successivamente, per *"...effetto della emanazione degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, è stata posta all'attenzione degli interpreti la questione relativa alla qualificazione giuridica delle progressioni ex articolo 54 ed all'individuazione della relativa fonte di finanziamento..."*;
 - pertanto, con la *"...riforma del **2009**, il legislatore ha stabilito che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le **"progressioni economiche"**, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili..."*;
 - contestualmente, il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, ha *"...disposto l'abolizione delle progressioni verticali di carriera, prevedendo l'accesso ai posti disponibili nella dotazione organica tramite concorso pubblico, con una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento in favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni..."*;
 - con *"...le Circolari a firma congiunta del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Ispettore Generale Capo dello Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico della Ragioneria Generale dello Stato del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, e del 18 ottobre 2011, numero di protocollo 51924, sono stati forniti chiarimenti in merito alla materia oggetto di esame..."*;
 - in particolare, è *"...stato precisato che, in materia di finanziamenti delle procedure di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il*

Quadriennio Normativo 1998-2001 e il Biennio Economico 1998-1999, la formulazione poco chiara della norma contrattuale ha indotto a interpretazioni differenziate...";

- *nel "...considerare inopportuno intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i comportamenti, a decorrere dall'anno **2011**, è stato sottolineato che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e dalla specificità dell'ordinamento professionale degli Enti Pubblici di Ricerca, sono da assimilare a passaggi interni all'area, da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";*
 - *a decorrere dall'anno **2015**, con "...il venir meno dei vincoli posti dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, la possibilità di avviare nuove procedure per lo sviluppo professionale ha evidenziato talune criticità in ordine all'effettiva disponibilità di risorse utilizzabili a tale fine nei fondi per il trattamento economico accessorio...";*
 - *al fine di "...fornire una interpretazione univoca sull'utilizzo delle risorse del salario accessorio per le **"progressioni economiche"**, l'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, istituisce presso ciascun Ente, a decorrere dall'anno 2018, il **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII"**, costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili, già previste dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ricerca:*
 - *risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002;*
 - *risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003);*
 - *risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005)...";*
 - *le "...risorse così calcolate confluiscono contabilmente nel nuovo **"Fondo"**, con esclusione di quelle eventualmente già utilizzate per le **"progressioni economiche"** di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, come previsto dall'articolo 90, comma 3...";*
 - *il citato articolo 90 deve essere "...letto alla luce della **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018...";*
- b) *ha preso atto che, con la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** ("CODIGER") ha richiesto di "...conoscere l'avviso del **"Dipartimento della Ragioneria dello Stato"** del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** sulla corretta modalità di costituzione del **"Fondo"** di cui al citato articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, in*

combinato con la richiamata **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, per la definizione di un compiuto e condiviso orientamento...";

- c) ha, peraltro, ritenuto opportuno rinviare alla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** ogni valutazione in ordine "...alla corretta interpretazione della disposizione contrattuale in esame...";

VISTA

la nota del 18 dicembre 2019, numero di protocollo 8618, con la quale la **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"**, in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, che prevedono e disciplinano la costituzione del **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili professionali, riservate al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"**:

- a) ha fatto presente che:
- ai fini della "...corretta interpretazione dell'istituto **"de quo"**, occorre preliminarmente distinguere tra la **applicazione a regime della disciplina del nuovo "Fondo"** e la **prima applicazione della stessa...**";
 - con specifico riguardo alla "...**applicazione a regime**, le disposizioni in esame prevedono che le risorse utilizzabili di anno in anno per le **"progressioni economiche"** siano così determinate:
 - (A) + risorse contrattuali di cui al comma 2 al netto di quelle già utilizzate per le **"progressioni economiche"** di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002;
 - (B) - somme utilizzate a carico delle risorse di cui al punto (A) in anni precedenti per finanziare le **"progressioni economiche di livello"** di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, le quali, pertanto, non sono utilizzabili fino alla cessazione del relativo personale [cfr. (C)];
 - (C) + risorse che si siano rese nuovamente disponibili per effetto della cessazione di personale che aveva beneficiato di **"progressione economiche di livello"** di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002,
- = RISORSE UTILIZZABILI NELL'ANNO...";**
- la "...formula di calcolo sopra schematizzata ha evidenziato un dubbio interpretativo con riguardo alle risorse di cui al punto (C), poiché, in vigenza delle precedenti disposizioni, una parte delle **"progressioni di livello"** sono state finanziate a carico del bilancio, nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale e delle **"facoltà assunzionali"** di ciascun ente...";
 - occorre, pertanto, stabilire "...se nelle risorse di cui al punto (C) vadano ricomprese solo quelle relative alle **"progressioni di livello"** finanziate con le risorse contrattuali di cui al punto (A) oppure se esse ricomprendano, in aggiunta alle prime, anche quelle scaturenti da **"progressioni di livello"** poste a carico del bilancio...";

- il "...regime giuridico delle **"progressioni di livello"** ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni: si è passati, infatti, da una prima disciplina che le considerava alla stessa stregua delle assunzioni (con le limitazioni finanziarie tipiche di queste ultime) ad un regime che le ha invece ricondotte alla nozione di **"progressione economica"**...";
 - pertanto, nel "...momento in cui si costituisce un nuovo **"Fondo Contrattuale"**, che diviene l'unico canale di finanziamento disponibile e che, d'ora in avanti, si alimenterà delle sole cessazioni di personale, appare più coerente **"rimettere in gioco"** tutte le risorse già utilizzate ed impiegate per le **"progressioni di livello"** (non determinando, in tal modo, un maggior costo per l'ente), indipendentemente dalla loro origine e dal relativo regime di finanziamento...";
 - la "...disposizione contrattuale che prevede il recupero, nel nuovo **"Fondo"**, delle risorse per le **"progressioni di livello"** che si rendano nuovamente disponibili per effetto delle cessazioni di personale (comma 5) non le qualifica come **"risorse contrattuali"** né sembra limitarle solo ad esse...";
 - le predette "...argomentazioni, complessivamente considerate, inducono a ritenere che siano recuperabili, nell'ambito del nuovo **"Fondo"**, tutte le risorse che abbiano finanziato **"progressioni di livello"**, indipendentemente dalla natura del relativo finanziamento (bilancio e **"facoltà assunzionali"** ovvero risorse contrattuali)...";
 - questa "...soluzione consente, comunque, di garantire la neutralità finanziaria complessiva delle **"progressioni"** di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 rispetto al precedente livello di spesa...";
- b) ha, quindi, evidenziato che il predetto articolo 90, in **prima applicazione**, deve essere "...letto in combinato disposto con la **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, allegata al medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la quale, in coerenza con quanto condiviso dal **"Ministero della Economia e delle Finanze"**, dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** e dal **"Dipartimento della Funzione Pubblica"** nella **"Conferenza dei Servizi"** che si è svolta nel corso dell'anno **2016**, le cui conclusioni sono state formalizzate in data **15 settembre 2016**, consente di recuperare nel nuovo **"Fondo"** le risorse corrispondenti alle **"progressioni di livello"** del personale cessato dal servizio a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...", fermo restando che "...tale recupero deve essere effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito dell'interpretazione fornita nell'ambito della predetta **"Conferenza dei Servizi"**, siano state riutilizzate per nuove progressioni...";
- c) ha, infine, precisato che:
- il predetto "...recupero di risorse è stato previsto poiché, a causa del periodo di blocco della contrattazione collettiva nazionale, le chiarificazioni nel frattempo intervenute in ordine alla natura economica dei passaggi di livello non sono state

- accompagnate da una parallela rivisitazione della disciplina contrattuale...";
- soltanto "...con l'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ovvero quello sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato, infatti, possibile prevedere uno specifico **"Fondo"** per l'alimentazione delle **"progressioni di livello"**, nell'ambito del quale recuperare anche le risorse rinvenienti dalle cessazioni...";
 - il "...recupero, in fase di **prima applicazione** della nuova disciplina, consente pertanto il reimpiego di risorse che, a causa del vuoto normativo, non è stato possibile riutilizzare...";
 - naturalmente, tale "...recupero va effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito della interpretazione fornita nell'ambito della predetta **"Conferenza dei Servizi"**, siano state riutilizzate per nuove progressioni...";
 - con la **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, le "...parti hanno, inoltre, sottolineato che le riduzioni dei fondi previste dalle disposizioni di legge di contenimento della dinamica degli stessi, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle cessazioni...";
 - il predetto riferimento "...va inteso, in primo luogo, alle disposizioni di legge che hanno limitato la crescita dei fondi prevedendone, altresì, una riduzione proporzionale alla diminuzione delle consistenze di personale e, segnatamente:
 - per il periodo **2011-2014**: all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e all'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che ha reso permanenti, a decorrere dall'anno **2015**, i risparmi di spesa connessi all'applicazione del medesimo articolo 9, comma 2-bis;
 - per l'anno **2016**: all'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";
 - questa indicazione "...induce a ritenere, in coerenza con le conclusioni della richiamata **"Conferenza dei Servizi"**, che il calcolo delle risorse da recuperare per le cessazioni del personale in servizio nei periodi interessati dalle riduzioni dei fondi e limitatamente alla quota di progressione maturata fino all'anno **2016** vada effettuato applicando, alle predette risorse, una riduzione percentuale corrispondente alle riduzioni già applicate sui fondi nei medesimi periodi...";
 - la "...soluzione prospettata consente anche il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, in quanto il nuovo **"Fondo"** di cui al citato articolo 90 si alimenta esclusivamente di risorse già spese in anni precedenti...";

CONSIDERATO

che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera h), del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, sono state destinate alla costituzione dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il**

quarto e l'ottavo", relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le risorse previste dall'articolo 54, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, che ammontano complessivamente ad **€ 308.767**;

CONSIDERATO

che le predette risorse, pari ad **€ 308.767**, non sono state calcolate né ai fini della costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018**, né ai fini della costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019**;

CONSIDERATO

inoltre, che, nel corso dell'anno **2018**, a seguito della attivazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, sono state assunte, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno e con inquadramento nei **"profili"** e nei **"livelli"** compresi tra il quarto e l'ottavo, numero quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo, con le seguenti decorrenze:

- sei unità di personale inquadrato nel Profilo di Operatore Tecnico, Ottavo Livello Professionale, a decorrere dal **1° giugno 2018**;
- sei unità di personale inquadrato nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, a decorrere dal **1° giugno 2018**;
- una unità di personale inquadrata nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, a decorrere dal **1° ottobre 2018**;
- una unità di personale inquadrata nel Profilo di Collaboratore di Amministrazione, Settimo Livello Professionale, a decorrere dal **1° giugno 2018**;

CONSIDERATO

pertanto, che, nel rispetto delle disposizioni normative di carattere speciale contenute nell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, numero 12, come innanzi richiamate, ai fini della costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018** sono state calcolate anche le risorse aggiuntive corrispondenti alle unità di personale tecnico ed amministrativo assunte, nell'anno **2018**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e, quindi, in deroga alle vigenti **"facoltà assunzionali"**, poiché le stesse non rientrano nel limite fissato, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale;

- CONSIDERATO** che le predette risorse aggiuntive, che concorrono, per le motivazioni innanzi esposte, ad incrementare il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018**, sono state calcolate **"pro quota"**, relativamente all'anno in cui le quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo sono state assunte, ovvero all'anno **2018**, e **"a regime"**, relativamente agli anni successivi;
- CONSIDERATO** pertanto, che le risorse aggiuntive innanzi specificate, che corrispondono agli importi della **"Indennità di Ente Mensile"** e della **"Indennità di Ente Annuale"** e che devono essere corrisposte, con oneri a carico del predetto **"Fondo"**, alle quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei **"profili"** e nei **"livelli"** precedentemente indicati, ammontano complessivamente:
- ad **€ 53.558**, per l'anno **2018**;
 - ad **€ 96.395**, per l'anno **2019**;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 23 marzo 2021, numero 46, con la quale sono state approvate, secondo le indicazioni riportate nei precedenti capoversi, le modalità di costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018** e la sua quantificazione, per un importo complessivo pari ad **€ 4.267.320**;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, con la quale sono state approvate, secondo le indicazioni riportate nei precedenti capoversi, le modalità di costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019** e la sua quantificazione, per un importo complessivo pari ad **€ 4.344.108**;
- VISTO** il Verbale del 30 marzo 2021, numero 49, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha richiesto all'Ente, relativamente alla costituzione sia del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018** che del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019**, la trasmissione di altri documenti, ad integrazione di quelli già inviati precedentemente;
- VISTA** la nota del 26 aprile 2021, numero di protocollo 1959, con la quale la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione richiesta con il predetto Verbale;
- VISTO** il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito del controllo previsto dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso alcune perplessità sia in merito alle modalità di costituzione dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei"**

profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni **2018** e **2019** che alla loro quantificazione;

CONSIDERATO

in particolare, che, con il predetto Verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) ha fatto presente che:
 - relativamente alle unità di personale tecnico ed amministrativo assunte, nell'anno **2018**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e, quindi, in deroga alle vigenti **"facoltà assunzionali"**, secondo *"...quanto riportato nella stessa Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria del Fondo, le predette assunzioni sono state deliberate nell'ambito del Piano Triennale di Attività adottato con Delibera numero 12/2018 a valere sulle risorse derivanti dai risparmi conseguenti alle cessazioni del personale tecnico dei livelli dal quarto all'ottavo verificatesi negli anni 2016 e 2017..."*;
 - dallo *"...schema generale riassuntivo del Fondo (pagina 11 della Relazione) sembrerebbe, inoltre, non essere necessaria alcuna decurtazione, essendo di per sé il Fondo 2018 inferiore al corrispondente Fondo 2016..."*;
 - tuttavia, appare *"...evidente che tale risultato è riconducibile alla presenza nel Fondo 2016 delle risorse ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, che, per effetto delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, come citate in precedenza, sono destinate dall'annualità 2018 ad alimentare il cosiddetto **"Fondo ex articolo 90"**..."*;
 - tale *"...circostanza determina il fittizio rispetto del limite costituito dal valore complessivo del Fondo 2016..."*;
- b) ha, pertanto, ritenuto che:
 - al fine di *"...verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, debbano essere confrontate grandezze omogenee e il limite rappresentato dal Fondo 2016 deve essere rideterminato escludendo l'importo delle risorse ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001..."*;
 - operando, in tal senso, sarà *"...possibile definire le conseguenti decurtazioni dall'importo del **"Fondo"** relativo all'anno **2018**..."*;
- c) ha svolto, ovviamente, identiche considerazioni, con riferimento sia *"...all'an e al quantum dell'incremento delle risorse stabili in ragione delle procedure di stabilizzazione operate nel 2018..."* che *"...al rispetto del limite di spesa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75..."*, anche in merito alla costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019**;

VISTA

la nota del 5 luglio 2021, numero 3064, con la quale il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, ha svolto alcune pregnanti considerazioni in merito alle

perplexità espresse dal Collegio dei Revisori del Conti con il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52;

CONSIDERATO

in particolare, che il Direttore Generale:

a) con riferimento alle **"risorse stabili"** che concorrono alla quantificazione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018**, ha fatto presente che:

- la *"...copertura finanziaria della spesa prevista per le procedure di stabilizzazione, nel corso dell'anno 2018, di complessive 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, è stata garantita, in un primo momento, con l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2016 e 2017 del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei medesimi profili e livelli, secondo quanto espressamente stabilito dal "Piano di attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2018-2020", comprensivo del "Piano di Fabbisogno del Personale" e del "Piano di Reclutamento e di Assunzioni", che, al suo interno, prevede e definisce anche il "Piano delle Stabilizzazioni", adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 febbraio 2018, numero 12..."*;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, allo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** sono state successivamente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse da destinare *"...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente..."*, così articolate:
 - ✓ **€ 1.047.138,00**, per l'anno 2018;
 - ✓ **€ 4.591.298,00**, a regime;
- una parte delle *"...predette risorse è stata espressamente destinata alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione, nell'anno 2018, delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto innanzi richiamato, al "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed al "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" con la nota del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365..."*;
- a seguito della *"...trasmissione dei predetti dati, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono stati effettivamente e integralmente erogati, con riferimento sia all'anno 2018 che a*

regime, gli stanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018...", nei quali sono comprese anche le "...risorse utilizzate per le procedure di stabilizzazione delle **14** unità di personale tecnico ed amministrativo innanzi citate...";

- pertanto, l'incremento "...delle risorse **"stabili"** che concorrono alla quantificazione dei **"Fondi"** relativi agli anni **2018** e **2019**, costituito dagli importi della **"Indennità di Ente Mensile"** e della **"Indennità di Ente Annuale"** da corrispondere alle quattordici unità di personale assunte in servizio di ruolo a seguito delle predette procedure di stabilizzazione, calcolata **"pro-quota"**, nell'anno di assunzione, e a regime, con decorrenza dall'anno successivo...", rientra nella deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12;
- b) con riferimento, invece, alla **"decurtazione"** del predetto **"Fondo"**, ha fatto presente che:
 - la "...rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2016 comporterebbe, come diretta conseguenza, anche la rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2017, nel quale sono parimenti confluite le risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Quadriennio 1998-2001, atteso che il suo importo è stato quantificato tenendo conto dello stesso importo del **"Fondo"** relativo all'anno 2016 e che anch'esso è stato regolarmente costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, ed è stato certificato sia dal Collegio dei Revisori dei Conti che dai competenti Dicasteri (**"Dipartimento della Funzione Pubblica"** della **"Presidenza del Consiglio dei Ministri"** e **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del **"Ministero della Economia e delle Finanze"**)...";
 - la rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2016, costituito nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 20 maggio 2017, numero 75, dovrebbe, inoltre, essere "...operata in applicazione di sopravvenute disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, che, peraltro, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno 2018 e, quindi, solo per l'avvenire, ovvero **"ex nunc"** e non **"ex tunc"**...";
 - in "...ossequio al principio **"tempus regit actum"**, tale soluzione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative poc'anzi richiamate, senza considerare, poi, le ulteriori perplessità che inevitabilmente nascerebbero dalla eventualità che una norma contrattuale, anche se sopravvenuta, possa derogare, in questa specifica fattispecie, ad una norma legislativa, rischiando di pregiudicare i diritti quesiti e, quindi, l'esigenza di certezza del diritto...";
- c) con riferimento, infine, al **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019**, ha fatto espresso rinvio alle stesse, identiche

considerazioni svolte anche per il "**Fondo**" relativo all'anno **2018**, come riportate nei precedenti punti a) e b);

VISTO

il Verbale del 22 luglio 2021, numero 57, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) ha preso atto delle precisazioni del Direttore Generale in merito alle "**risorse stabili**" che concorrono alla quantificazione dei "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018** e **2019**, ritenendole esaustive;
- b) per quanto riguarda, invece, la questione relativa alla "**decurtazione**" dei predetti "**Fondi**":
 - ha fatto presente che l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, prevede espressamente che, a decorrere "**...dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...**";
 - ha precisato che, nel "**...dare applicazione alla norma richiamata, è opportuno considerare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio...**";
 - ritiene, quindi, che "**...tale aggregato dovrebbe comprendere anche i cosiddetti "risparmi" ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, che, fino all'anno 2017, hanno costituito una delle voci che componevano le risorse certe e stabili del Fondo per il Trattamento Accessorio e, a decorrere dall'anno 2018, vanno, invece, ad alimentare il Fondo ex articolo 90, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018...**";
 - sostiene, pertanto, che, sebbene "**...tale circostanza discenda dall'applicazione di disposizioni contrattuali che destinano tali risorse al Fondo ex articolo 90, le stesse rientrano tra quelle risorse che sono attualmente destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale dell'Ente (nello specifico, le progressioni ex articolo 54) e, come tali, andrebbero considerate ai fini del rispetto del limite normativo di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75...**";
 - ribadisce, infine, che, diversamente "**...opinando, si permetterebbe all'Ente di incrementare progressivamente il Fondo del personale dei livelli compresi tra il IV e l'VIII fino all'importo di Euro 308.767, prima inserito tra le risorse stabili del Fondo stesso e ora destinato ad alimentare il Fondo ex articolo 90 previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, con conseguente aumento delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale...**";

VISTO

il Verbale del 15 ottobre 2021, numero 2, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, in "...considerazione della complessità della materia...", ha richiesto ulteriori approfondimenti alla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**";

VISTA

la nota del 19 febbraio 2022, con la quale la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti e d'intesa con la Direzione Generale, ha svolto le seguenti considerazioni:

- l'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, ha previsto, a decorrere dall'anno **2018**, la "...costituzione di un apposito **"Fondo"**, destinato a finanziare le progressioni economiche di livello riservate al personale degli Enti di Ricerca inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo, ai sensi dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca per il Quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha "...finanziato le **"progressioni economiche di livello nel profilo"** previste dall'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro innanzi citato, con decorrenza dal **1° gennaio 2017**, utilizzando una parte delle risorse che concorrono alla costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2017**...";
- a seguito di una indagine svolta al fine di analizzare i comportamenti tenuti da altri Enti di Ricerca che, relativamente alle predette progressioni, si trovano in una situazione analoga a quella dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", è stato accertato che:
 - anche "...lo "**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**" ("**ISPRA**") ha finanziato, nell'anno **2017**, le **"progressioni economiche di livello nel profilo"** con le risorse del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"**...";
 - lo "**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**" ha, inoltre, destinato "...anche una quota parte delle risorse che concorrono alla costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l'anno **2018** al finanziamento delle predette progressioni, come risulta dallo "**Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII: parte economica e normativa 2018**", sottoscritto in data 19 ottobre 2020...";
- dalle informazioni assunte dai competenti Uffici dello "**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**" risulta che l'iter seguito per la costituzione, con le predette modalità, del "**Fondo**"

relativo all'anno **2018** sia stato avallato sia dal Collegio dei Revisori dei Conti che dai Ministeri Vigilanti;

- considerando, pertanto, corretto e valido l'iter seguito dallo **"Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale"**, come innanzi specificato, è necessario procedere ad una revisione delle modalità di costituzione dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativi agli anni **2018 e 2019**:
 - a) tenendo nettamente distinti i predetti **"Fondi"** da quello previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018;
 - b) allocando anche nei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativi agli anni **2018 e 2019** le risorse **"certe e stabili"** quantificate in **€ 308.767**, utilizzate per le **"progressioni di livello nel profilo"** e, comunque, destinate, fino al **2017**, al finanziamento di analogo **"Fondo"**;
 - c) continuando a destinare le predette risorse al finanziamento delle **"progressioni di livello nel profilo"** perfezionate, ai sensi dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca per il Quadriennio 1998-2001, nell'anno **2017**;
- conseguentemente, il **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, che lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** deve ancora costituire, dovrebbe essere destinato a finanziare solo le **"progressioni di livello nel profilo"** di cui al citato articolo 54 che verranno perfezionate a decorrere dall'anno **2018** e per gli anni successivi;

CONSIDERATO

pertanto, che, alla luce delle considerazioni svolte dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti e d'intesa con la Direzione Generale, sono stati rideterminati sia il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2018** che il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno **2019**, includendo anche le predette risorse **"certe e stabili"**, quantificate in **€ 308.767**, e operando le relative decurtazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che i predetti **"Fondi"**, rideterminati con le modalità innanzi specificate, ammontano complessivamente:

- ad **€ 4.456.364**, per l'anno **2018**;

- ad **€ 4.499.201** per l'anno **2019**, come risulta dai "**Prospetti**" all'uopo predisposti ed allegati alla nota del 19 febbraio 2022, innanzi richiamata;

VISTO

il Verbale del 22 febbraio 2022, numero 7, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto delle considerazioni svolte dall'Ente con la nota del 19 febbraio 2022, più volte citata, e ha chiesto alla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", di procedere alla rideterminazione sia del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2018** che del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019** ed alla loro "...formale trasmissione al Collegio per il parere di competenza...";

VISTA

la Determina Direttoriale del 5 marzo 2022 numero 24, con la quale:

- è stato approvato il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2018**, per un ammontare complessivo di **€ 4.456.364**, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri innanzi richiamati;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 23 marzo 2021, numero 46, con la quale è stato inizialmente costituito il predetto "**Fondo**";

VISTA

la Determina Direttoriale del 7 marzo 2022 numero 25, con la quale:

- è stato approvato il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019**, per un ammontare complessivo di **€ 4.499.201**, che è stato rideterminato:

- nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"** con le circolari e i pareri innanzi richiamati;
- tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
- in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, con la quale è stato inizialmente costituito il predetto **"Fondo"**;

VISTO

il Verbale del 22 marzo 2022, numero 9, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) ha accertato che:
 - i *"...fondi contrattuali per gli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente..."*;
 - gli oneri relativi ai **"Fondi"** per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo per gli anni 2018 e 2019 risulta *"...integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio..."*;
 - la *"...costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori..."*;
- b) ha, pertanto, espresso *"...parere favorevole all'ipotesi di costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per gli anni 2018 e 2019..."*;

CONSIDERATO

che, in una fase successiva, è stato avviato il procedimento preordinato alla costituzione del **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza**

Negoziare delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri innanzi richiamati;

- tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
- in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021, numero 58, con la quale è stata, tra l'altro, approvata:

- la proposta di utilizzo della rimanente parte dello **"avanzo di amministrazione non vincolato"** accertato in sede di approvazione del **"Rendiconto Generale relativo allo Esercizio Finanziario 2020"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** al fine di procedere all'accantonamento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria del **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili compresi tra il quarto e l'ottavo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018"**, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo agli anni 2018, 2019, 2020, che, sulla base delle predette norme contrattuali, è stato quantificato, presuntivamente, in un importo complessivo pari ad **€ 600.000**;
- la proposta di utilizzo di una quota parte del **"Fondo di Riserva"**, al fine di procedere all'accantonamento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria del **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili compresi tra il quarto e l'ottavo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018"**, sottoscritto in data 19 aprile 2018, per l'anno 2021, che, sulla base delle predette norme contrattuali, è stato quantificato, presuntivamente, in un importo complessivo pari ad **€ 400.000**;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021 numero 71, con la quale sono state approvate le proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** relativo all'Esercizio Finanziario **2021**, come riportate e specificate nella **"Relazione"** del 29 novembre 2021, all'uopo predisposta dal Settore I **"Bilancio"** dell'Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"** della **"Amministrazione Centrale"**, che, unitamente all'estratto del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti numero 4, relativo alla seduta del 29 novembre 2021, sono allegati alla predetta Delibera per formarne parte integrante;

CONSIDERATO

che tra le predette proposte di variazione rientrano anche quelle che riguardano l'accantonamento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria del **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili compresi tra il quarto e l'ottavo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al**

personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018", sottoscritto in data 19 aprile 2018, per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

VISTA

inoltre, la Sezione B "Analisi delle voci del Conto del Bilancio", Paragrafo 5 "**Avanzo di amministrazione**", Sottoparagrafo 2 "Avanzo di amministrazione vincolato", Lettera E) "Avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti", della "**Nota Integrativa**", predisposta dal Direttore Generale ed allegata al "**Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021**" per formarne parte integrante, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 12 luglio 2022, numero 64;

CONSIDERATO

che, nel predetto "**Avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti**", risulta anche lo "**Accantonamento del Fondo previsto dall'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", per un importo complessivo pari ad **€ 1.000.000,00**, così articolato:

- a) Anni **2018, 2019 e 2020: € 600.000,00**;
- b) Anno **2021: € 400.000,00**,

VISTA

la Determina Direttoriale del 5 agosto 2022, numero 74, con la quale la Direzione Generale ha:

- approvato la costituzione del "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, come dettagliatamente riportato e specificato nei "**Prospetti**" all'uopo predisposti, che è stato determinato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni**" con apposite circolari e specifici pareri;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- stabilito che il "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, determinato con le modalità e secondo le indicazioni specificate nel precedente capoverso, ammonta:
 - per l'anno **2018**, ad **€ 204.258,79**;
 - per l'anno **2019**, ad **€ 237.922,67**;

- per l'anno **2020**, ad **€ 284.966,47**;
- per l'anno **2021**, ad **€ 298.396,23**;
- stabilito, inoltre, che il predetto "**Fondo**" trova ampia copertura negli "**accantonamenti**" già presenti in Bilancio, tenendo conto del loro importo complessivo, che ammonta ad **€ 1.000.000,00**;
- stabilito, infine, che "...il "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, costituito, determinato e quantificato con le modalità innanzi specificate, sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**"..."

CONSIDERATO

che la Determina Direttoriale del 5 agosto 2022, numero 74, con la quale è stata approvata la costituzione del "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, con l'annessa documentazione, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere;

CONSIDERATO

che, nella seduta del 2 novembre 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- preso atto che:
 - per l'anno **2021**, il "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato quantificato in **€ 298.396,23**;
 - il predetto importo "...verrà utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo..."
- accertato, inoltre, che:
 - la "**relazione tecnico-finanziaria**" è stata predisposta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" in ossequio alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25;
 - l'Ente "...ha correttamente proceduto, in prima applicazione, a determinare l'ammontare delle risorse a decorrere dall'anno **2018**, e, in particolare, per gli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, ai sensi dell'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018..."
 - il "...fondo contrattuale per l'anno **2021**, costituito sulla base delle annualità precedenti, secondo le predette modalità, è conforme alla normativa vigente..."
 - l'onere "...che scaturisce dagli atti di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio..."

- la "...costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...";
- espresso, pertanto, parere favorevole alla costituzione del "**Fondo per le progressioni economiche di livello ex articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo all'anno **2021**;
- verificato che "...le risorse del "**Fondo**" trovano copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti per un importo complessivo pari ad un milione di euro, così come risulta dalla "**Nota Integrativa**" al "**Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario 2021**"...";
- rappresentato, in "...ragione della avvenuta quantificazione del "**Fondo**", l'opportunità di proseguire con le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di prevedere lo stanziamento in bilancio di apposito capitolo, ritenendo, altresì, superati i presupposti per il mantenimento del vincolo sulla rimanente somma...";

CONSIDERATO

che:

- il Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" ha, pertanto, avviato la predisposizione degli atti propedeutici alla attivazione di nuove procedure di selezione per le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero per le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, previste e disciplinate dall'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, atteso "...che le vigenti disposizioni contrattuali, come innanzi richiamate, prevedono che le predette procedure sono attivate, di norma, a cadenza biennale...", individuando, innanzitutto, il numero delle posizioni da coprire, pari a **cinquantatré**;
- al riguardo, è, peraltro, necessario precisare che:
 - le "...posizioni così individuate corrispondono alla misura del **50%** dei potenziali aventi diritto alle "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**" alla data del **1° gennaio 2022**...";
 - la "...predetta misura percentuale è stata calcolata con riferimento ai potenziali aventi diritto per ciascun profilo e applicando il criterio dell'arrotondamento, così articolato:
 - ✓ se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è uguale o superiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità superiore;
 - ✓ se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è inferiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità inferiore...";
- le **cinquantatré** posizioni sono ripartite, per ciascun profilo, nel modo seguente:

PROFILO	PASSAGGIO DI LIVELLO	Numero potenziali aventi diritto presenti in servizio al 01/01/2022	numero posizioni da coprire (50% dei potenziali aventi diritto)
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V - IV	10	5
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI - V	11	6
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII - VI	7	4
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA	V - IV	38	19
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA	VI - V	22	11
OPERATORE TECNICO	VII - VI	7	4
OPERATORE TECNICO	VIII - VII	7	4
OPERATORE AMMINISTRATIVO	VIII - VII	0	0
		102	53

- il costo delle predette "**progressioni**", che ammonta, al netto degli oneri, ad **€ 175.466,99**, trova ampia copertura nel "**Fondo**" all'uopo costituito, relativo all'anno **2021**, che è pari ad **€ 298.396,23**;

CONSIDERATO

inoltre, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, che disciplinano le "**relazioni sindacali**", le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, previste e disciplinate dall'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, formano oggetto di "**confronto**" con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- nella riunione dell'**8 novembre 2022**, aggiornata al **15 novembre 2022**, le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, hanno formato oggetto di "**confronto**" con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno espresso, al riguardo, viva soddisfazione, auspicando, altresì, che le relative procedure di selezione vengano attivate nel più breve tempo possibile;
- l'attivazione delle predette procedure non è subordinata al verificarsi di altre condizioni, in quanto, relativamente alle modalità di utilizzo del "**Fondo**" più volte citato, non sono previsti ulteriori adempimenti, quali la "**certificazione**" del Collegio dei Revisori dei Conti e il controllo, ai sensi dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, del

"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze" e del "Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA

la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato il **"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024"**, predisposto con le modalità specificate nella nota direttoriale del 30 marzo 2022, numero di protocollo 4600, e articolato nelle seguenti **"Sezioni"**:
 - a) **"Sezione"** dedicata alla **"Performance"**;
 - b) **"Sezione"** dedicata ai **"Rischi Corruttivi"** e alla **"Trasparenza"**;
 - c) **"Sezione"** dedicata alla **"Organizzazione del Lavoro Agile"**;
 - d) **"Sezione"** dedicata ai **"Fabbisogni Formativi del Personale"**;
 - e) **"Sezione"** dedicata a **"Fabbisogni di Personale e Politiche di Reclutamento"**;
- autorizzato **"...il Dottore Francesco CAPRIO, in forza dell'incarico che gli è stato conferito con la nota direttoriale innanzi richiamata, ad adottare gli atti conseguenti alla adozione della presente Delibera, ivi compresa la trasmissione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024" al Ministero della Pubblica Amministrazione e la sua pubblicazione sul "Sito Web Istituzionale" dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"..."**;

CONSIDERATO

che, in attuazione, della predetta Delibera, il Dottore **Francesco CAPRIO** ha trasmesso il **"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024"** al Ministero della Pubblica Amministrazione e lo ha pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** dell'Ente, nella Sezione **"Amministrazione Trasparente"**;

VISTA

la Delibera del 1° dicembre 2022, numero 110, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'aggiornamento del **"Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024"**, approvato con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, e, in particolare, l'inserimento, nel **"Paragrafo 1.2"**, dal titolo **"Fabbisogno del Personale e Programmazione"**, della **"Sezione"** del **"Piano"** dedicata a **"Fabbisogni di Personale e Politiche di Reclutamento"**, che costituisce un'articolazione interna del Documento denominato **"Risorse umane e loro gestione"**, delle posizioni da coprire mediante l'attivazione di procedure di selezione per le **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"**, ovvero per le **"progressioni di carriera"**, del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, previste e disciplinate dall'articolo 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, come innanzi specificate;

- VISTO** il "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, e aggiornato dal medesimo Organo con la Delibera del 1° dicembre 2022, numero 110;
- ATTESA** peraltro, la necessità, in conformità a quanto previsto nelle premesse della predetta Delibera, di attivare le procedure di selezione per le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero per le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, entro il **31 dicembre 2022**,
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario **2022**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria nei pertinenti Capitoli di Spesa del predetto Bilancio;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, con la quale è stata attivata una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di **cinquantatré** posti complessivi, mediante "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", riservata al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, ripartiti, per ciascun profilo, nel modo seguente:

PROFILO	LIVELLO	NUMERO POSIZIONI
Funzionario di Amministrazione	V - IV	5
Collaboratore di Amministrazione	VI - V	6
Collaboratore di Amministrazione	VII - VI	4
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	V - IV	19
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	VI - V	11
Operatore Tecnico	VII - VI	4
Operatore Tecnico	VIII - VII	4
Operatore Amministrativo	VIII - VII	0

CONSIDERATO

che il predetto "**Bando di Selezione**":

- a) individua, definisce e specifica:
 - i requisiti di ammissione;
 - le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - i titoli valutabili;
 - le modalità di verifica della "**attività professionale svolta**" dal dipendente, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, viene effettuata in relazione allo sviluppo delle sue competenze professionali ed al conseguimento degli obiettivi, sia individuali che collettivi, assegnati alla "**Unità Organizzativa**", ovvero ad un "**Servizio di Staff**" alla Direzione Generale, ad un "**Ufficio**" della "**Amministrazione Centrale**", ad una "**articolazione organizzativa**" della "**Presidenza**" o della "**Direzione Scientifica**" o ad una "**articolazione organizzativa**" di una "**Struttura di Ricerca**", nella quale lo stesso dipendente ha prestato servizio nel triennio antecedente alla data del **1° gennaio 2022**;
- b) fissa alle ore **23.59** del **30 gennaio 2023** il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

VISTI

in particolare, i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 6 del "**Bando di Selezione**", emanato con la predetta Determina Direttoriale, i quali dispongono che:

- avverso "*...l'esito della verifica della "**attività professionale svolta**", il dipendente interessato potrà presentare motivato reclamo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ad un apposito "**Comitato**", che verrà costituito, con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 6, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002...*";
- il predetto "**Comitato**", entro "*...il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo, esprimerà il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito alla verifica effettuata dal Responsabile della "**Unità Organizzativa**" nella quale il dipendente interessato presta attualmente servizio...*";
- il "*...parere espresso dal "**Comitato**" all'uopo costituito verrà notificato, a cura della Segreteria della Direzione Generale, sia al dipendente interessato che alla "**Commissione Esaminatrice**", nominata ai sensi dell'articolo 7 del presente "**Bando**", che dovrà assumere, secondo le modalità definite dall'articolo 8, comma 3, lettera b), e comma 4, del medesimo "**Bando**", tutte le determinazioni conseguenti...*";

ATTESA

pertanto, la necessità di procedere alla nomina del "**Comitato**" previsto dall'articolo 6, comma 6, del "**Bando di Selezione**", in modo da consentire ai dipendenti che ne abbiano diritto di ricorrere, mediante presentazione di reclamo motivato, avverso l'esito della verifica della "**attività professionale**

svolta" nel triennio antecedente al **1° gennaio 2022**, effettuata dai Responsabili delle **"Unità Organizzative"** nelle quali i predetti dipendenti prestano attualmente servizio,

DETERMINA

Articolo 1. Di nominare, con la presente Determina Direttoriale, il **"Comitato"** previsto dall'articolo 6, comma 6, della Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, numero 121, con la quale è stata attivata una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di **cinquantatré** posti complessivi, mediante **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"**, riservata al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Articolo 2. Il **"Comitato"**, nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, è così composto:

- 1) Dottore **Gaetano TELESIO**, Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con funzioni di **"Presidente"**;
- 2) Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, con funzioni di **"Componente"**;
- 3) Dottoressa **Luciana PEDOTO**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore I **"Bilancio"** e del Settore II **"Servizi di Ragioneria"** dell'Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"** della **"Amministrazione Centrale"**, con funzioni di **"Componente"**;
- 4) Ingegnere **Davide FIERRO**, attualmente inquadrato nel Profilo di Dirigente Tecnologo, Primo Livello Professionale, e in servizio presso la Sede della **"Amministrazione Centrale"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con funzioni di **"Supplente"** in caso di assenza, di impedimento e/o di dovere di astensione del **"Presidente"**;
- 5) Dottoressa **Maria Franca PARTIPILO**, inquadrata nel Profilo di Tecnologo, Terzo Livello Professionale, e in servizio presso la Sede della **"Amministrazione Centrale"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con funzioni di **"Supplente"** in caso di assenza, di impedimento e/o di dovere di astensione di uno dei due **"Componenti"**.

Articolo 3. Il **"Comitato"**, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del **"Bando di Selezione"**, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo sulla verifica della **"attività professionale svolta"** dal dipendente nel triennio antecedente al **1° gennaio 2022**, esprimerà il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito alla predetta verifica, effettuata dal Responsabile della **"Unità Organizzativa"** nella quale lo stesso dipendente presta attualmente servizio.

Articolo 4. Il parere espresso dal **"Comitato"** verrà notificato, a cura della Segreteria della Direzione Generale, sia al dipendente interessato che alla **"Commissione Esaminatrice"**, nominata ai sensi dell'articolo 7 del **"Bando di Selezione"**, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del medesimo **"Bando"**, potrà assumere le proprie determinazioni anche discostandosi, con adeguata motivazione, dal parere espresso dal predetto **"Comitato"**.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottore Gaetano TELESIO
(firmata digitalmente)

Estensore: C. Schettini/G. Telesio